

# **BGer 1B\_619/2022 vom 24. Februar 2023**

Bundesgericht, 2023-02-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1B\\_619\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_619_2022)

FR: TF 1B\_619/2022 du 24 février 2023

IT: TF 1B\_619/2022 del 24 febbraio 2023

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Contro la decisione del GPC relativa a una domanda di dissigillamento è dato direttamente il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 80 cpv. 2 in fine LTF; art. 393 cpv. 1 lett. c CPP in relazione con l' art. 248 cpv. 3 lett. a CPP ; DTF 143 IV 462 consid. 1). La decisione impugnata non conclude il procedimento penale contro l'imputata, ed è quindi incidentale. La ricorrente adduce che

"il fatto di mettere a disposizione la documentazione nonostante la violazione della procedura di apposizione dei sigilli è suscettibile di causare un pregiudizio difficilmente riparabile" . È dubbio che, con questa argomentazione generale, con la quale non sostanzia l'esistenza di interessi di segretezza protetti, la ricorrente dimostri in modo sufficiente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ( DTF 143 IV 462 consid. 1). Visto l'esito del ricorso, la questione può tuttavia rimanere indecisa. La ricorrente, imputata nel procedimento penale e detentrica dei documenti posti sotto sigillo, è legittimata giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF a ricorrere contro la decisione di dissigillamento.

### **E. 2.1**

La ricorrente sostiene che in concreto non sarebbe stato impedito che la polizia e, di conseguenza, il Ministero pubblico prendessero conoscenza del contenuto dei documenti prima dell'apposizione dei sigilli. Adduce che la richiesta di dissigillamento del PP sarebbe riconducibile al fatto che un ispettore di polizia che ha eseguito la perquisizione avrebbe informato il PP del contenuto di un documento di cui ha avuto visione in occasione dell'esecuzione del provvedimento. La ricorrente ritiene perciò che gli eventuali mezzi di prova contenuti nei documenti sigillati dovrebbero essere considerati inutilizzabili secondo l' art. 141 cpv. 1 CPP , siccome acquisiti illecitamente.

### **E. 2.2**

Secondo l' art. 248 cpv. 1 CPP , le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi, sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali. Questa norma è in relazione con le limitazioni del sequestro previste dall' art. 264 CPP (cfr. DTF 140 IV 28 consid. 2). Se l'autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide entro un mese il GPC nell'ambito della procedura preliminare ( art. 248 cpv. 3 lett. a CPP ).

Scopo del sigillamento è di escludere la possibilità per l'autorità di perseguimento penale di prendere conoscenza dei mezzi di prova litigiosi prima che il giudice competente per il dissigillamento si pronunci sulla loro utilizzabilità ai fini dell'istruzione ( DTF 148 IV 221 consid. 2.5 in fine; sentenza 1B\_412/2021 del 29 novembre 2021 consid. 3.3.3). Poiché nell'ambito della procedura di dissigillamento viene deciso in modo definitivo sulla

rivelazione di eventuali segreti invocati dal detentore (cfr. art. 248 cpv. 1 CPP ), sotto il profilo materiale devono essere esaminate questioni probatorie rilevanti per il giudizio, quali l'esistenza di sufficienti indizi di reato ( art. 197 cpv. 1 lett. b CPP ) o di impedimenti legali al dissigillamento (art. 197 cpv. 1 e 2 e art. 264 CPP ). La decisione finale sull'apprezzamento delle prove riguardo ai fatti incriminati e alla colpevolezza come pure quella sull'utilizzabilità di determinate prove nel procedimento principale rimane tuttavia riservata al giudice di merito. Un eventuale divieto in generale di utilizzabilità delle prove in base agli art. 140 e 141 CPP deve essere disposto già nella fase del dissigillamento della procedura preliminare solo qualora i mezzi di prova siano chiaramente inutilizzabili ( DTF 143 IV 387 consid. 4.4; 142 IV 207 consid. 9.8; sentenza 1B\_412/2021, citata, consid. 3.1).

### **E. 2.3**

La ricorrente adduce che l'autorità inquirente avrebbe già preso visione, al momento della perquisizione, di un messaggio di posta elettronica stampato sul quale figuravano delle annotazioni manoscritte dalle caratteristiche analoghe a un documento da lei prodotto dinanzi al Pretore. Ritiene quindi inverosimile che tale autorità si sia limitata ad eseguire una cernita preventiva soltanto sommaria della documentazione presente al suo domicilio. Sostiene che, in considerazione della manchevolezza della procedura di apposizione dei sigilli, gli eventuali mezzi di prova contenuti nei documenti sigillati, sarebbero inutilizzabili giusta l' art. 141 cpv. 1 CPP .

Ora, con queste argomentazioni, la ricorrente non sostanzia la realizzazione degli estremi di un divieto assoluto di utilizzabilità delle prove ai sensi degli art. 140 cpv. 1 e 141 cpv. 1 CPP. I mezzi di prova risultanti da un dissigillamento riconducibile a un sigillamento lacunoso non sono esplicitamente dichiarati inutilizzabili dalla legge (sentenza 1B\_412/2021, citata, consid. 3.2). In concreto, risulta dai considerandi del giudizio impugnato che il funzionario di polizia che ha partecipato alla perquisizione ha soltanto

"visto di sfuggita" il contenuto di uno dei documenti e non sarebbe andato oltre una valutazione sommaria dei documenti. La ricorrente non sostanzia l'arbitrarietà di questo accertamento, che è quindi vincolante per il Tribunale federale ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Non adduce elementi tali da farlo ritenere manifestamente insostenibile, limitandosi essenzialmente a richiamare il messaggio di posta elettronica inviato il 13 ottobre 2021 dal funzionario in questione al magistrato inquirente. Da questo messaggio risulta che, tra i documenti sequestrati, ve ne sarebbe uno che, in base a

"una valutazione a prima vista" del funzionario di polizia, sembrerebbe corrispondere a un e-mail modificato e successivamente prodotto in causa dall'imputata. Ciò non consente tuttavia di dedurre che nella fattispecie siano stati oltrepassati i limiti di una cernita sommaria preventiva, volta ad escludere atti chiaramente estranei all'oggetto del procedimento penale. Nella misura in cui l'autorità si è limitata ed eseguire una prima separazione tematica per assicurare che soltanto gli oggetti potenzialmente rilevanti per l'inchiesta fossero provvisoriamente sequestrati, tale modo di procedere è di massima ammissibile ( DTF 143 IV 270 consid. 7.5; sentenza 1B\_656/2021 del 4 agosto 2022 consid. 6; ANDREAS J. KELLER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ed. 2020, n. 3 segg. all' art. 247 CPP ). Nella sua comunicazione al PP, il funzionario di polizia che ha eseguito il provvedimento coercitivo gli ha unicamente riferito che a una prima impressione, un documento sequestrato appariva possibilmente rilevante per il procedimento penale, siccome sembrava corrispondere a un

documento incriminato. Rilevato che quest'ultimo documento è oggetto dell'inchiesta e figura quindi agli atti, non risulta con ciò che l'autorità abbia superato i citati estremi. In tali circostanze, a questo stadio della procedura, non si può ragionevolmente ritenere che i documenti sigillati siano chiaramente inutilizzabili in applicazione dell'art. 140 seg. CPP. Un eventuale giudizio al riguardo spetterà, se del caso, al giudice di merito. La censura deve quindi essere respinta nella misura della sua ammissibilità.

### **E. 3.1**

La ricorrente nega l'adempimento dei presupposti dell'ordine di perquisizione e di sequestro. Sostiene che il provvedimento non sarebbe proporzionato, essendo privo di utilità per l'inchiesta penale. Adduce che i messaggi della sua posta elettronica sarebbero già stati sottoposti ad analisi da parte della polizia giudiziaria, per cui l'autorità inquirente disporrebbe già di tutti gli elementi utili all'inchiesta. Richiama al riguardo un ordine di sequestro del contenuto delle sue caselle di posta elettronica, già trasmesso dal PP all'operatore C. \_\_\_\_\_ SA.

### **E. 3.2**

Secondo la giurisprudenza, spetta al detentore degli oggetti e delle registrazioni che devono essere perquisiti e riguardo ai quali ha chiesto il sigillamento, sostanziare in maniera sufficiente nell'ambito della successiva procedura di dissigillamento i suoi interessi al mantenimento dei pretesi segreti, rendendoli perlomeno verosimili, ai sensi dell' art. 248 cpv. 1 CPP . Se l'interessato non adempie il suo obbligo di collaborazione, il GPC non è tenuto a ricercare d'ufficio eventuali ostacoli materiali al sequestro ( DTF 142 IV 207 consid. 7.1.5 e 11; 141 IV 77 consid. 4.3; sentenza 1B\_273/2021 del 2 marzo 2022 consid. 3.3).

### **E. 3.3**

Il GPC ha riconosciuto l'esistenza agli atti di sufficienti indizi di reato, rilevando altresì ch'essi non erano contestati dalla ricorrente. Ha infatti rilevato come tra la documentazione da lei prodotta dinanzi alla Pretura potevano trovarsi documenti che non corrispondevano a quelli in possesso dell'accusatore privato, i quali, secondo il rapporto di polizia del 22 luglio 2021, parevano autentici. Ha ritenuto che i dati sequestrati, riguardanti in particolare la gestione del patrimonio dei coniugi, oggetto della causa civile in cui della documentazione era eccepita di falso, erano potenzialmente rilevanti per il procedimento penale. Il GPC ha inoltre rilevato l'assenza di una valida motivazione da parte della ricorrente riguardo a pretesi segreti che osterebbero al provvedimento. Ha concluso che nulla impediva quindi il dissigillamento.

### **E. 3.4**

In questa sede, la ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni avrebbe soddisfatto il suo obbligo processuale di rendere perlomeno verosimili i pretesi segreti. Anche nell'atto di ricorso in esame, disattendendo la citata prassi e il suo obbligo di motivazione, la ricorrente non rende minimamente verosimili gli eventuali interessi al mantenimento del segreto che sarebbero toccati. Il semplice interesse quale imputata nel procedimento penale a impedire l'assunzione di prove rilevanti per l'inchiesta non fonda di per sé un interesse al segreto protetto giusta l' art. 248 cpv. 1 CPP ( DTF 144 IV 74 consid. 2.6; 142 IV 207 consid. 11). La ricorrente non contesta l'esistenza di sufficienti indizi di reato e non si esprime in modo specifico sui documenti e i dati

sequestrati. Si limita ad addurre genericamente che l'ordine di perquisizione e di sequestro costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, siccome il contenuto dei messaggi di posta elettronica sarebbe già stato sequestrato e l'autorità inquirente disporrebbe già di tutti gli elementi utili per l'inchiesta. Disattende tuttavia che il provvedimento qui litigioso non è circoscritto a determinati messaggi di posta elettronica, ma concerne essenzialmente una perquisizione del suo domicilio e comprende numerosi documenti e materiale informatico, su cui ella non si esprime. Non rende in tali circostanze verosimili segreti o interessi privati degni di protezione che osterebbero al dissigillamento. In tali condizioni, il gravame risulta infondato nella misura della sua ammissibilità.

#### **E. 4**

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a presentare una risposta al ricorso ( art. 68 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.